

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 25

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TUTELA DELLA FAUNA URBANA

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addi **TREDICI** del mese di **APRILE** alle ore **18:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. SPADONI PIERDANTE	SI
2. DI LIETO GIUSEPPE	SI
3. CUPPINI SILVIA	SI
4. MONARI MARCO	SI
5. PELLICCIARI PIETRO	SI
6. SERVELLO ALESSIA	NO
7. LANDUZZI CINZIA	SI
8. PELLICCIARI EMANUELA	SI
9. BOCCADAMO LUCIA	SI
10. MAGRINI IVAN	SI
11. BUSCAROLI GIANNA	NO
12. LOCASTO DONATELLA MARGHERITA	SI
13. VENTURI GIUSEPPE	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **SERVELLO ALESSIA; BUSCAROLI GIANNA**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. GIOVANNI CATENACCI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: **MONARI MARCO, LANDUZZI CINZIA, LOCASTO DONATELLA MARGHERITA**.

**OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TUTELA DELLA FAUNA URBANA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il **Sindaco** che cede la parola all'Assessore **Pellicciari**;

l'Assessore **Pellicciari** che legge un testo che recita: "Il Comune di Monterenzio promuove la cura, il rispetto e il benessere degli animali come previsto dalla normativa Comunitaria e dalla Legge Regionale n. 5 del 17.2.2005, le quali stabiliscono i requisiti volti a promuovere il benessere e la salvaguardia degli animali da qualsiasi sofferenza inutile.

Il Comune, in base alla normativa vigente che investe il Sindaco della tutela degli animali presenti nel territorio comunale, ha ritenuto opportuno, allineandosi ad altri Comuni italiani, di dotarsi di un Regolamento, il quale disciplina la tutela e garantisce il loro benessere.

Nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2014 si dava atto che era stato demandato agli Uffici competenti l'individuazione di un'area che avesse le caratteristiche per potere diventare un'area sgambatura cani, visto che l'area è stata individuata nel Parco dei Ciliegi e che l'Amministrazione a breve darà mandato alla Monterenzio Patrimonio srl per l'inizio dei lavori, vi era la necessità di adottare un Regolamento come normativa, l'Amministrazione ha predisposto un unico Regolamento di Tutela della Fauna Urbana.

Nello specifico il Regolamento Comunale definisce tipologie di comportamento e attività da svolgere per la salvaguardia della salute animale, modalità e detenzione degli animali stessi e divieti, aggiornati alle vigenti normative";

il Consigliere **Locasto** che dichiara di essere assolutamente d'accordo sul fatto di fare un Regolamento e aggiunge che sarebbe rimasta più generica sulla collocazione dell'area;

Si dà atto che entra il consigliere Magrini: presenti n. 11 consiglieri.

Sentiti l'Assessore **Pellicciari** che precisa che dopo quella già individuata sarà aggiunta una seconda area di sgambatura;

il consigliere **Locasto** che chiede se bisognerà cambiare il Regolamento;

il Vice Sindaco **Cuppini** che conferma che si dovrà procedere ad una modifica del Regolamento;

il **Sindaco** che precisa che è solo l'inizio di una serie di approvazione di Regolamenti in quanto si è verificato che mancano molti Regolamenti;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 13/04/2015

- Premesso che il Comune di Monterenzio, nell'ambito dei principi giuridici e indirizzi fissati dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto promuove il diritto alla presenza, alla cura e al rispetto degli animali sul proprio territorio;
- Riscontrata la necessita' di valorizzare la cultura della tutela degli animali che fa parte integrante della tradizione della civiltà contadina del Comune e di incoraggiare ogni forma significativa che attenga al rispetto e alla difesa degli animali;
- Dato atto che in base alla normativa vigente il Sindaco è investito della tutela degli animali presenti nel territorio comunale;
- che in applicazione della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco esercita la cura e la tutela di tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni.
- che in funzione del D.P.R. 31 marzo 1979, al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle Leggi e delle norme relative alla protezione degli animali;
- Premesso che al Comune di Monterenzio, nell'ambito delle iniziative e attività che svolge a tutela degli animali da affezione e degli animali in generale che insistono sul proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Legge 281/1991 e della Legge Regionale n. 5 del 17/02/2005, ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altri comuni italiani, di un regolamento volto a disciplinare in modo specifico e mirato la tutela degli animali e garantire il loro benessere;
- che nello specifico, il Regolamento enuncia principi generali, definisce e dettaglia tipologie di comportamento e attività da svolgere per la salute animale, modalità di detenzione degli animali stessi, nonché divieti aggiornati alle vigenti normative;
- Visti gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile:
- il DPR 31/03/1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali", che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;
- il DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Viste la Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
- la Legge 281/1991;
- l'Ordinanza ministeriale 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani" GU 213 del 10/9/2004 e succ. modifiche;
- la Legge Regionale 27/2000 "Randagismo e animali d'affezione";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 13/04/2015

la Legge Regionale 5/2005 “Tutela e benessere degli animali”;

la Legge 150/1992 “Animali esotici e C.I.T.E.S.”;

la Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna” e Delibera della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 “Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005”

la Legge Regionale n.8/1994 e successive modifiche. Delibera di Giunta Regionale n.2966/2001

Visti lo statuto Comunale;

il T. U.E.L. – D.Lgs n. 267/00;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 50/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva accolta la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Movimento Cinque Stelle Monterenzio” con cui si chiedeva di individuare e realizzare un’area di sgambatura cani e si dava atto che era già stato dato mandato agli Uffici competenti affinché venisse individuata un’area che avesse le caratteristiche e che potesse essere attrezzata per diventare “area sgambatura cani” e contemporaneamente giungere all’adozione del Regolamento di tutela della fauna urbana, ai sensi della normativa vigente;

Accertata l’urgenza del presente provvedimento stante la necessità per l’Ente di dotarsi del Regolamento in parola fino ad ora inesistente;

Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile dell’ Area “Polizia Municipale” in ordine alla regolarità tecnica ;

Con n. 11 presenti, il voto favorevole di n. 10 consiglieri, nessun voto contrario e n. 1 astenuto (Magrini del gruppo “Monterenzio Bene di Tutti”, espresso nelle forme di legge


DELIBERA

1. di adottare, per quanto espresso in narrativa, il “Regolamento di tutela della fauna urbana “ allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente con il voto favorevole di n. 10 consiglieri, nessun voto contrario e n. 1 astenuto (Magrini del gruppo “Monterenzio Bene di Tutti”, espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL
13/04/2015

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TUTELA DELLA FAUNA URBANA



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 – 40050 Monterenzio

Telefono 051 / 92.90.02 – Fax 051 / 654.89.92

E-mail:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

Allegato alla delibera
di C.C. n. 25 del 13.04.2015

Il Segretario Comunale
(Dott. Giovanni Catenacci)

***REGOLAMENTO DI
TUTELA
DELLA FAUNA URBANA***

Approvato con delibera del C.C. n. 25 del 13.04.2015

Indice

Titolo I - Principi generali

- Art.1 - Principi e profili istituzionali
- Art.2 -Ambito di applicazione, esclusioni e definizioni
- Art.3 - Attività e terapie assistite con animali
- Art.4 - Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste

Titolo II - Disposizioni generali

- Art.5 - Atti o comportamenti lesivi
- Art.6 - Detenzione di animali
- Art.7 - Esposizione di animali
- Art.8 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art.9 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
- Art.10 - Accesso sui pubblici mezzi di trasporto
- Art.11 - Esportazione di animali al seguito

Titolo III - Avvelenamenti di Animali

- Art.12 - Divieti
- Art.13 – Compiti del Veterinario
- Art. 14 - Compiti del Sindaco

Titolo IV - Circhi e mostre itineranti

- Art.15 - Divieti
- Art.16 - Requisiti minimi
- Art.17 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura
- Art.18- Competenze del Comune
- Art.19 - Registro

Titolo V – Cani

Capo I - Gestione dell'animale

- Art.20 - Detenzione cani
- Art 21- Conduzione cani
- Art.22 - Deiezioni
- Art.23 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali
- Art.24- Canile Municipale

Capo II - Aree di sgambatura

- Art.25 - Aree di sgambatura
- Art.26 - Competenze del Comune
- Art.27 - Uso delle aree di sgambatura

Titolo VI - Gatti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL
13/04/2015

Art.28 - Definizioni

Art.29 - Divieti

Art.30 - Registrazione

Art.31- Sterilizzazioni

Art.32 - Spostamenti di colonie feline

Titolo VII - Volatili

Art.33- Detenzione di volatili in gabbie

Art.34- Divieto di alimentazione dei colombi

Titolo VIII- Animali Acquatici

Art.35- Detenzione in acquari

Titolo IX - Rettili e Anfibi

Art.36 - Detenzione di rettili e anfibi

Art.37- Caratteristiche di acquari, terraquari e teche

Titolo X - Disposizioni Finali

Art.38 - Sanzioni

Art.39 - Proventi da irrogazione delle sanzioni

Art.40 - Vigilanza

Art.41 - Abrogazioni e incompatibilità

Normativa di riferimento

Titolo I Principi generali

Art.1 Principi e profili istituzionali

1. Il Comune di Monterenzio rispetta e promuove, nell'ambito del presente regolamento, la fauna urbana sul proprio territorio, consapevole dell'importanza che tale presenza rappresenta per l'intera cittadinanza e per una valorizzazione ambientale e con il presente Regolamento definisce diritti e doveri ai fini di una corretta convivenza e tutela degli animali.
2. Promuove e disciplina la tutela ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali. Persegue l'obiettivo di attuare un corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, nel rispetto delle reciproche esigenze; regola inoltre la corretta convivenza dell'uomo e del suo animale, nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei terzi, all'interno del contesto urbano, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.
3. Condanna, nell'ambito delle proprie competenze e contrasta ogni forma di maltrattamento contro gli animali ed il loro abbandono.
4. Inquadra la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto e tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art.2 Ambito di applicazione, esclusioni e definizioni

1. La disciplina del presente regolamento si applica a tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni.
2. La disciplina del presente regolamento non si applica:
 - a) alle attività economiche concernenti l'allevamento di animali da reddito;
 - b) alle attività di commercio ed allevamento degli animali da compagnia disciplinate dalla L.R.n.5/2005 "Norme in materia di benessere animale" e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal presente regolamento;
 - c) alla attività venatoria o selezione e detenzione di volatili ad uso venatorio, se conforme alle norme vigenti in tale materia;
 - d) alle specie selvatiche in quanto regolate da specifiche normative;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento si intende per animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. In particolare sono compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità; compresi gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874 e dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Art. 3 Attività e terapie assistite con animali

1. Il Comune di Monterenzio riconosce e promuove le attività e terapie assistite con gli animali, effettuate e supportate da persone con competenze e conoscenze, conseguite con adeguati percorsi formativi, nel rispetto del benessere degli animali coinvolti e delle loro attitudini.
2. Le prestazioni degli animali coinvolti non devono comportare per l'animale fatiche o stress fisici e/o psichici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti o sfruttamento.
3. E' vietata, nelle attività o terapie assistite con animali l'utilizzazione di cuccioli di animali domestici che non abbiano raggiunto il novantesimo giorno di vita e comunque non prima del raggiungimento della maturità sessuale e in ogni caso l'utilizzo di cuccioli di animali selvatici ed esotici. E' inoltre vietato l'impiego di animali selvatici o esotici, di animali anziani, di femmine gravide e di animali in condizioni patologiche, acute o croniche, dal punto di vista medico o comportamentale.
4. Gli animali impiegati, sono sottoposti a controlli periodici, da parte di un medico veterinario in collaborazione con l'addestratore, volti ad accertare il permanere delle condizioni di salute e di benessere richieste. Gli animali che manifestano segni di malessere psico-fisico devono essere esclusi dai programmi.
5. Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o privati, escludendo espressamente la possibilità di macellazione per quelli di regola utilizzati a fini alimentari.

Art.4 - Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste

1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - Disposizioni generali

Art.5 Atti o comportamenti lesivi

1. E' vietato a chiunque mettere in atto comportamenti attivi od omissivi che possano nuocere o ledere il benessere degli animali. Quali ad esempio:
 - a) porre in essere atti lesivi dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
 - b) trasportare animali, in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; fatte salve le disposizioni previste dalla normativa specifica vigente, i contenitori devono essere tali da consentire agli animali la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e girarsi, detti contenitori devono essere dotati di abbeveratoi. E' vietato trasportare animali ammassati gli uni sugli altri, in carrelli chiusi, privi della necessaria areazione e luce, in bauli portabagagli non comunicanti con l'abitacolo;
 - c) abbandonare qualunque animale sul territorio comunale, si specifica che è vietato abbandonare animali, in particolare se appartenenti a specie alloctone, in luoghi pubblici quali giardini, parchi, stagni o specchi d'acqua presenti sul territorio comunale, l'obbiettivo è sia evitare sofferenza agli animali sia tutelare l'ecosistema rispetto all'introduzione di specie alloctone;
 - d) utilizzare o far indossare agli animali collari elettrici, radiocomandati a strozzo o dotati di altri congegni o strumenti atti a procurare negli animali disagio, paura o sofferenza e a provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;
 - e) addestrare animali al fine di esaltare l'aggressività o la potenziale pericolosità e attuare qualsiasi operazione di selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali, all'utilizzo di mezzi dolorosi;
 - f) sottoporre cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della Legge n.376/2000;
 - g) porre in essere catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle autorità competenti e referenti, o loro incaricati, delle colonie feline nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
 - h) detenere animali in spazi ristretti o angusti, poveri di stimoli, che non permettano lo svolgimento di movimenti in successione tipici della specie, salvo per temporanee esigenze sanitarie o per gravi e temporanee necessità, detenere animali in spazi privi dell'acqua o del cibo necessario e comunque detenerli in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche;
 - i) tenere animali costantemente in box esterni in lamiera, non coibentati;
 - j) tenere animali, in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche della specie, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva esposizione al sole, scarsa o eccessiva temperatura o eccessivo rumore;
 - k) tenere animali acquatici in contenitori con acqua insufficiente;
 - l) nel caso di ricovero di animali su terrazze o balconi, essi dovranno comunque essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l'animale abbia a sua disposizione un riparo ed acqua da bere; nel caso non ci sia il riparo all'esterno in cane deve poter accedere all'interno dell'abitazione. Le deiezioni dell'animale devono essere asportate, con cadenza almeno giornaliera e il proprietario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la fuoriuscita di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo;
 - m) tenere animali all'interno di qualsiasi mezzo di trasporto esposto al sole, privi di acqua, nei periodi caratterizzati da temperature elevate. In ogni caso è vietato tenerli all'interno di tali mezzi con finestrini chiusi, quindi in assenza di un adeguato circolo d'aria ed in tutti i casi in cui non sussistano le necessarie condizioni di benessere;
 - n) condurre animali al guinzaglio con biciclette o moto;
 - o) non segnalare l'investimento di un animale, sul territorio comunale, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso

- dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL (comma 9 bis, art. 189 Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992);
- p) è vietato l'utilizzo di gabbie trappola su tutto il territorio del Comune di Monterenzio, ad eccezione di casi specifici autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
 - q) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - r) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche a comportamenti innaturali per la specie;
 - s) non garantire agli animali detenuti l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario;
 - t) mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psicofisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - u) utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
 - v) allevare animali al fine di ottenere pellicce;
 - w) colorare artificialmente il corpo o pelo dell'animale e comunque detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.

Art.6 Detenzione di animali

1. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie adottano tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.
2. La detenzione di specie selvatiche ed esotiche protette, è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni del CORPO FORESTALE DELLO STATO e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.
3. I proprietari di animali o detentori a qualsiasi titolo, devono assicurare la salute ed il benessere psico-fisico degli animali detenuti, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche della specie di appartenenza.
4. I detentori, a qualsiasi titolo, devono tenere gli animali in buone condizioni igienico-sanitarie, assicurando loro le necessarie cure medico veterinarie.
5. I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica.
6. Gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all'esterno, devono avere a disposizione un idoneo luogo di riparo e almeno acqua a disposizione, che deve essere cambiata giornalmente;
7. Nei centri abitati, come definiti dagli strumenti urbanistici, è consentito tenere unicamente "animali da compagnia" così come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento, ivi compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali gli animali da pet therapy, da riabilitazione nonché quelli destinati a funzioni didattiche-educative di particolare rilievo e quelli ospitati temporaneamente presso l'Esercito, le Forze di Polizia, altri corpi armati dello Stato, di

Protezione Civile, comunque impegnati in servizi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, purchè l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono custoditi siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato;

8. Qualora gli animali appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, equini, suini, volatili da cortile,. ecc.) la loro detenzione dovrà essere autorizzata dal Comune previo parere dell'Azienda USL.;
9. Gli animali coinvolti in attività relazionali di ordine didattico-educativo e assistenziale (pet therapy) non devono essere macellati e comunque è vietata la vendita degli stessi per scopi zootecnici. Nelle strutture in cui sono svolte le attività si applicano le disposizioni dettate dal Comune volte a garantire il benessere e l'etologia degli animali ospitati e, per quanto compatibili le norme previste per l'allevamento e la detenzione della specie animale impiegata.
10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 possono motivatamente derogare alle disposizioni del Regolamento di igiene del Comune, fissando le condizioni e i comportamenti da adottarsi nella situazione specifica, con particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento delle deiezioni con mezzi idonei, atti a evitare il disagio causato da odori e presenza di insetti.

Art.7 Esposizione di animali

1. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali, l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. Il trasporto degli animali acquistati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.5 comma 1 lettera b).
2. In qualsiasi attività commerciale, non di settore, è vietata l'esposizione di qualsiasi animale vivo all'interno del locale, salvo acquari.
3. E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.

Art.8 Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare per l'accattonaggio:
 - a) cuccioli, anche se presente la madre, di età inferiore a 5 mesi;
 - b) animali in evidente stato di gravidanza;
 - c) animali in condizioni di sofferenza fisica, debilitati e/o malati.

Art.9 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' vietato a chiunque sul territorio comunale, offrire, cedere o regalare animali, sia cuccioli che adulti, in qualità di premio, vincita oppure omaggio in giochi presenti nei Luna Park, o comunque in sagre, fiere e in qualsiasi altro tipo di manifestazione o evento, nonché offrirli in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.
3. E' vietato utilizzare ed esporre animali a titolo di richiamo ed attrazione in locali e luoghi pubblici, salvo acquari.

Art.10 Accesso sui pubblici mezzi di trasporto

1. All'interno degli autobus in servizio extraurbano, possono accedere tutti gli animali da compagnia, con le modalità previste nei commi successivi.
2. Possono accedere i cani:
 - a) di piccola taglia, muniti di guinzaglio e museruola, tenuti in braccio o in apposite gabbie o contenitori protetti delle dimensioni massime di cm 50x30x30;
 - b) di taglia maggiore con guinzaglio e museruola.
3. Gli altri animali da compagnia possono viaggiare sui pubblici mezzi di trasporto se trasportati all'interno di appositi contenitori, tenendo conto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.
4. In caso di notevole affollamento del mezzo il personale ispettivo può limitare l'accesso agli animali.
5. Gli animali non devono ingombrare gli accessi di salita e discesa.
6. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve avere cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno agli altri passeggeri o al mezzo stesso.
7. I cani guida che accompagnano i passeggeri non vedenti possono sempre accedere ai mezzi pubblici, ai sensi della Legge n.37/74, modificata dalla Legge n.60/06.
8. Ogni passeggero può accompagnare un solo animale.

Art.11 Esportazione di animali al seguito

1. L'esportazione di animali al seguito del viaggiatore è consentita qualora siano soddisfatte le norme previste dall'art. 59 del D.P.R. n. 320/54, dal D.M. 10 aprile 1996 e dal Regolamento Comunità Europea n. 998 del 26 maggio 2003, che introduce il passaporto per cani, gatti e furetti, oltre che le condizioni zoosanitarie stabilite dai Paesi importatori.

Titolo III – Avvelenamenti di animali

Art.12 Divieti

1. E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.
3. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare alle autorità competenti, i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali , ecc.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali.

Art. 13 – Compiti del Veterinario

1. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il Medico Veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Medico Veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 14 - Compiti del sindaco

1. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art.12, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
2. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' art.12, provvede, in particolare, ad individuare le modalita' di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, non che ad intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.

Titolo IV – Circhi e mostre itineranti

Art. 15 – Divieti

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica del CORPO FORESTALE DELLO STATO e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
2. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.

Art. 16 - Requisiti minimi

1. A parziale deroga di quanto stabilito nell'art.14 comma 1, è consentito l'attendimento esclusivamente ai circhi aventi al seguito animali che appartengono alle specie selvatiche ed esotiche che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:
 - a) Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama): Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).
 - b) Zebre: Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali.
 - c) Bisonti, bufali ed altri bovidi / struzzi e altri ratiti: Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. di per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture

- interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.
- d) Rettili: Ferme l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari /terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.
2. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.
 3. È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere valutato alla stregua di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.
 4. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
 5. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.
 6. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Art. 17 Divieto di esibizione al di fuori della struttura.

1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Art. 18 Competenze del Comune.

1. Fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 che precedono, è fatto comunque obbligo ai circhi che vogliano ottenere l'autorizzazione ad attendarsi sul territorio fare richiesta al Comune di concessione di area pubblica per l'insediamento della struttura e richiedere il provvedimento unico autorizzativo al Suap presso la sede di Pianoro dell'Unione Valli Savena Idice.
2. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali.

Art. 19 Registro

1. Oltre alla documentazione di cui all'articolo che precede, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e succ. modifiche e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.
2. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Titolo V – Cani

Capo I - Gestione dell'animale

Art. 20 Detenzione cani

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, i cittadini proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o dal possesso dell'animale, e alla conseguente identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario, e restituzione della relativa documentazione all'Anagrafe Canina entro 30 giorni.
2. Chiunque detenga, anche temporaneamente, uno o più cani deve provvedere al loro mantenimento e alla pulizia giornaliera delle aree private, dove vengono custoditi.
3. I recinti per la custodia dei cani hanno una superficie non inferiore a nove metri quadrati per un singolo animale, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto e per un numero massimo di 4 cani. Deve essere comunque garantita una uscita giornaliera per la sgambatura.
4. I cani detenuti all'esterno devono avere a disposizione un ricovero coibentato, con tetto impermeabile e rialzato dal suolo di almeno 10 cm, chiuso su almeno tre lati, oltre il tetto ove il cane possa proteggersi dalle intemperie e dal sole, e che gli permetta di sdraiarsi e di alzarsi in stazione quadrupedale; inoltre la cuccia non dovrà essere posta in ambienti con ristagni d'acqua o in ambiente nocivo alla salute dell'animale. Dove non c'è un ulteriore riparo

naturale o artificiale, deve essere inoltre presente una tettoia con funzione di riparo. Devono avere a disposizione dell'acqua, che deve essere cambiata giornalmente.

5. E' vietato l'uso della catena o qualunque altro strumento di contenzione ,salvo per ragione sanitarie,documentabili e certificate dal veterinario curante,o per misure urgenti e solo di temporanea sicurezza, per i periodi di tempo in cui sono tenuti a catena, questa deve essere di lunghezza non inferiore a otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena deve essere scorrevole e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità. Ai cani deve essere sempre lasciata a disposizione dell'acqua, che deve essere cambiata giornalmente.
6. I proprietari di cani o detentori devono provvedere a dare adeguata segnalazione della presenza di cani all'interno di giardini di proprietà confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche. Inoltre le recinzioni delle proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree pubbliche, devono essere costruite o installate in modo tale da non permettere all'animale di scavalcarle od oltrepassarle, anche solo con il muso, per evitare di recare danno a terzi.
7. Quando si viene in possesso di un cane è necessario assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore; inoltre è necessario assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art.21 Conduzione cani

1. I cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo, se non hanno il guinzaglio devono avere idonea museruola.
2. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato l'accesso dei cani e di altri animali domestici.
3. Nei locali pubblici, uffici pubblici e pubblici esercizi, i cani possono accedere, purché condotti dai proprietari o detentori con guinzaglio e museruola. E' facoltà del gestore o proprietario del pubblico esercizio vietarne l'accesso, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.
4. E' vietato l'accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all'interno dei supermercati.
5. I cani possono accedere, se muniti di guinzaglio e museruola, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista un'area dedicata agli avventori accompagnati dal loro cane. Negli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande solo al banco, senza area di seduta, i cani possono accedere, con guinzaglio e museruola.
6. Negli esercizi pubblici previsti al comma precedente, i cani possono sempre accedere nell'area di seduta esterna, se presente.
7. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi, di cui ai commi 5 e 6, vietarne l'accesso, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.
8. Il gestore o proprietario dell'esercizio deve avere cura che le predette prescrizioni siano rispettate.

9. I cani guida che accompagnano persone non vedenti e non udenti, possono sempre entrare nei locali pubblici, uffici pubblici ed esercizi commerciali.
10. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e nelle aree predisposte; i cani da pastore, da tartufo e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi, per la raccolta del tartufo e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell'ordine, quando utilizzati per servizio.
11. Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune a richiesta, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola senza danno oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo.

Art. 22 Deiezioni

1. I proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, giardini pubblici, zone verdi ecc., devono provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni dei loro animali, alla pulizia dei luoghi imbrattati ed al corretto smaltimento delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida, le cui deiezioni saranno eliminate dal servizio di pulizia del suolo pubblico.

Art.23 Caudotomia, Conchectomia e taglio delle corde vocali

1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - a) recisione delle corde vocali
 - b) taglio delle orecchie
 - c) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 24 Canile Municipale

1. Il ricovero e la custodia di cani randagi e vaganti sul territorio comunale, di cani per i quali la normativa vigente in materia prescrive l'obbligo di custodia, sono assicurati dal Comune di Monterenzio attraverso apposita struttura di ricovero. Tale materia è disciplinata dal Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del canile/ e per la disciplina dei servizi correlati.

Capo II – Aree di sgambatura

Art. 25 Aree di sgambatura

1. Nelle aree verdi, giardini e parchi pubblici è opportuno, se sussistono i requisiti tecnici prescritti, che vengano individuate aree apposite per la sgambatura dei cani. Tali aree sono individuate, allestite ed attrezzate ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale n.27/2000.
2. Nelle aree attrezzate i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio o museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola.
3. L'area di sgambatura prevista nel Comune di Monterenzio è sita all'interno del "Parco dei Ciliegi"

Art. 26 Competenze del Comune

1. Al Comune, compete in particolare:
 - a) l'allestimento dell'area compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa ;
 - b) la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'area, relativa alle componenti vegetali e agli arredi della stessa,

Art. 27 Uso delle aree di sgambatura comunale.

1. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria vigilanza e sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo, così come definito dalla normativa nazionale e/o regionale in materia, deve comunque essere munito di museruola.
2. Al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del Servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente al proprietario o al detentore del cane;
3. I proprietari dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.

4. Il padrone, il conduttore o il detentore devono essere in grado di gestire correttamente il cane, devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti sull'area di sgambamento
5. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
6. A norma delle Leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione con l'anagrafe canina del Comune di Residenza, con la registrazione e identificazione con microchip o tatuaggio .
7. Non è consentito introdurre cani che hanno avuto episodi di aggressività' e cani malati o in carenza di salute.
8. E' vietata qualsiasi attività' di addestramento professionale ed ogni attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività' del cane;
9. Non è consentito arrecare danno alle piante, alle attrezzature ed alle strutture;
10. Prima di accedere all'area ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri; ogni conduttore è responsabile del proprio cane, nel caso di incompatibilità' tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
11. Ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare.
12. I cani particolarmente aggressivi devono essere resi inoffensivi anche con l'uso della museruola e guinzaglio da parte del conduttore e devono avere effettuato vaccinazione antirabbica in regola con le norme vigenti.
13. Prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani, anche attraverso l'uso della museruola;
14. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CDS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti uffici Comunali
15. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Le disposizioni di cui ai punti 3, 10, 11 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, né ai cani in servizio di Pubblica Sicurezza e Protezione Civile

Titolo VI – Gatti
Art. 28 Definizioni

1. I gatti liberi vivono nel territorio in colonie feline; tali colonie vengono registrate presso l'Ufficio Polizia Municipale da un referente della colonia.
2. Si intende per "gatto libero", un gatto che vive in libertà su una parte di territorio, solitamente insieme ad altri gatti, ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
3. Si intende per "colonia felina" una colonia di gatti in stato di libertà, composta da uno o più gatti, che frequentano stabilmente ed abitualmente il medesimo luogo;
4. Si intende per "habitat di colonia felina", ai sensi dell'art.29 della L.R. 27/2000, qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
5. Si intende per "registrazione" della colonia la comunicazione al Comune da parte del referente della presenza di una colonia, con indicazione del numero di gatti, sul territorio comunale e del sito in cui si trovano;
6. Si intende per "referente" di colonia felina censita, il volontario di riferimento per il Comune, che si occupa anche in collaborazione con altri volontari, della cura e dell'alimentazione dei gatti liberi;
7. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati manufatti removibili per il rifugio dei gatti, in accordo con i competenti uffici comunali e il Servizio Veterinario dell'Azienda USL; nelle zone di proprietà privata deve essere chiesto il consenso del proprietario o in accordo con i condomini.

Art. 29 Divieti

1. È fatto espresso divieto di sottoporre i gatti, sia liberi, sia di proprietà, alla deungulazione ovvero di procedere all'asportazione della prima falange del dito.

Art. 30 Registrazione

1. Le colonie feline esistenti sul territorio comunale sono registrate presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune; contestualmente viene indicato il referente che deve comunicare al suddetto ufficio ogni variazione relativa ai dati registrati della propria colonia.
2. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL effettua inoltre sopralluoghi nelle colonie, nell'ambito della programmazione delle proprie attività in caso di segnalazione di problematiche specifiche da parte dei referenti delle colonie.

Art. 31 Sterilizzazioni

1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL effettua la sterilizzazione gratuita dei gatti liberi di colonie registrate. I referenti delle colonie feline favoriscono il contenimento delle nascite, avvalendosi del servizio suddetto e provvedendo alla cattura dei gatti liberi. I gatti sterilizzati, ai sensi della Legge Regionale n.27/2000, sono identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro e sono reintrodotti nella colonia di provenienza.

Art. 32 Spostamenti di colonie feline

1. I gatti di colonie feline non possono essere allontanati dal loro habitat. Eventuali spostamenti dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Polizia Municipale, a seguito di parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e saranno previsti esclusivamente nel caso sussistano motivazioni valide e comprovate per la salute degli animali o l'incolumità degli stessi.
2. I soggetti pubblici e/o privati interessati da opere edili e/o di ristrutturazione di carattere pubblico e/o privato, nel caso tali interventi coinvolgano siti in cui siano presenti colonie feline, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, al fine di prevedere una collocazione alternativa idonea, temporanea o permanente, prima dell'inizio dei lavori.
3. Tale spostamento dovrà essere effettuato in una zona adiacente ed esterna al cantiere; al termine dei lavori dovrà essere ricollocata possibilmente, nell'area originaria o in siti immediatamente adiacenti.

Titolo VII - Volatili

Art. 33 Detenzione di volatili in gabbie

1. Le voliere per la detenzione di uccelli, salvo il caso di detenzione temporanea per esigenze sanitarie o viaggio al seguito di proprietario, devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di tre volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande, auspicando che il proprietario o detentore scelga una misura della voliera che arrivi a 5 volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;
 - b) per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
3. Gli accessori utilizzati nelle voliere non devono risultare dannosi alla salute degli animali in esse detenuti.
4. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- d) mantenere i volatili legati al trespolo;
- e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
- f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati sul suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
- g) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo, in caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio della Polizia Municipale, che risponderà previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 34 Divieto di alimentazione dei colombi

1. È vietato alimentare piccioni nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando ciò crei inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità.
2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento e la nidificazione dei colombi.
3. I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

Titolo VIII - Animali acquatici

Art. 35 Detenzione in acquari

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo IX – Rettili e Anfibi

Art. 36 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.
2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e teche

1. Acquari e terracquari e teche (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
2. I contenitori devono presentare internamente superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.
3. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.
4. I contenitori devono presentare un sistema di aerazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.
5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione.
6. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.
7. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.

8. Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diverse nello stesso contenitore.

Titolo X – Disposizioni finali

Art. 38 Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, le violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente in materia, comportano il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) la violazione dell'articolo 22, da 25,00 a 150,00 Euro;
 - b) la violazione degli articoli 6, 7, 9, 20, comma 6, 21, 23, 25 comma 2, 29, 33, 35, 36, 41 da 50,00 a 300,00 Euro;
 - c) la violazione degli articoli 5, 8, 12, 20 commi 2, 3, 4 e 5 da 75,00 a 450,00 Euro;
 - d) la violazione degli articoli 15, 16 e 19 da €.350,00 a €. 500,00.
2. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La violazione dell'art. 8 comporta altresì, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981, la confisca amministrativa degli animali, mentre la violazione degli art. 15, 16 e 17 può comportare, altresì, sempre ai sensi della medesima, la confisca amministrativa degli animali.
4. In caso di violazione degli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, del presente Regolamento il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ovvero, nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa. In ogni caso, per le dichiarazioni mendaci si procederà a norma di legge.

Art. 39 - Proventi da irrogazione delle sanzioni

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al presente Regolamento confluiranno in un apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.

Art. 40 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare le norme del presente Regolamento, per quanto di loro competenza, il Corpo di Polizia Municipale, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e relativamente al Titolo III del presente regolamento, il Corpo Forestale dello Stato. Sono incaricate della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, in quanto relativo alla protezione degli animali, le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla L.R. n.23/89, aventi la qualifica di guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi.

Art. 41 - Abrogazioni e incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli, 85, 86, 87, 88 e 89 Titolo II – Capo III (Igiene Urbana) del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente del Comune di Monterenzio, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale .n.46 del 27/04/1999, e revisionate con Deliberazione di Consiglio Comunale .n.32 del 27/04/2004, sono abrogate dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Tutte le disposizioni contenute in regolamenti del Comune di Monterenzio incompatibili con le norme del presente regolamento sono abrogate.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione n. 25 del 13 aprile 2015.

Norme di Riferimento

Artt. 823 e 826 del C.C.

DPR 31/03/1979 Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

DPR 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria

Legge 189/2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”

Legge 281/1991

Ordinanza ministeriale 27/08/2004 Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani GU 213 del 10/9/2004 e succ. modifiche

Legge Regionale 27/2000 Randagismo e animali d’affezione

Legge Regionale 5/2005 Tutela e benessere degli animali

Legge 150/1992 Animali esotici e C.I.T.E.S.

Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna” e Delibera della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 “Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005”

Legge Regionale n.8/1994 e successive modifiche. Delibera di Giunta Regionale n.2966/2001

Regolamento di Tutela della Fauna Urbana



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Polizia Municipale

Proposta numero **23** del **07/04/2015**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TUTELA DELLA FAUNA URBANA

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 07/04/2015

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to RAVAIOLI LUCIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **16 aprile 2015 al 01 maggio 2015**

Lì, 16 aprile 2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Catenacci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, lì 13/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Catenacci
